

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1869

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Messaggio del Presidente della Camera Elettiva — Lettera del Senatore Lauzi — Dichiarazione del Senatore Sanaeverino — Comunicazione del Presidente del Consiglio — Presentazione di vari progetti di legge — Urgenza dichiarata per quello concernente la leva — Istanza del Presidente del Consiglio — Approvazione dei due articoli e delle tabelle del progetto di legge per un'aggiunta al bilancio 1868 delle entrate e delle spese relative alla liquidazione dell'asse ecclesiastico — Presentazione di due altri progetti di legge dichiarati d'urgenza — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Per una spesa straordinaria pel funerale a Rossini. 2. Per autorizzazione di maggiore spesa pel rimborso del capitale rappresentato dalla serie del prestito Lombardo Veneto 1859, estratta il 1 luglio 1867. 3. Per autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1868 del Ministero dell'Istruzione Pubblica per restauri all'edificio dell'Archivio Generale di Venezia. 4. Maggiore spesa per riparazioni al Teatro Farnesiano di Parma. 5. Spesa per affrancazione di servitù di pascolo e leguatico nell'ex Principato di Piombino — Discussione del progetto di legge per estensione dei diritti civili e politici agli Italiani delle provincie che non fanno ancora parte del Regno — Dichiarazioni del Ministro dell'Interno e del Senatore Chiesi — Schiarimento chiesto dal Senatore Conforti fornito dal Relatore — Nuove obiezioni del Senatore Conforti cui risponde il Ministro dell'Interno — Avvertenza del Senatore Amari Professore — Osservazioni del Senatore Leopardi — Spiegazioni del Senatore Conforti — Aggiunta del Senatore Chiesi all'art. 1. accettata dall'Ufficio Centrale e dal Ministro dell'Interno — Osservazioni dei Senatori Conforti e Farina — Dichiarazione del Senatore Chiesi — Avvertenze del Relatore — Nuove obiezioni del Senatore Farina — Schiarimento del Senatore Suppa — Approvazione dell'articolo coll'aggiunta, e dell'art. 2 — Osservazione del Presidente del Consiglio all'art. 3 cui risponde il Relatore — Spiegazioni del Ministro dell'Interno cui aderisce il Relatore — Aggiunta proposta dal Senatore Beretta — Dichiarazioni del Relatore — Osservazioni del Ministro dell'Interno a favore dell'aggiunta — Approvazione dell'art. 3 coll'aggiunta, e degli art. 4 e 5.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dell'Interno, della Guerra, di Grazia e Giustizia, il Presidente del Consiglio e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Lo stesso dà lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 4273. La Deputazione provinciale di Catanzaro, fa istanza che ove venga determinato che il servizio di tesoreria abbia da affidarsi a privati istituti di credito, il servizio di quella provincia venga accordato al Banco di Napoli.

N. 4274. La Camera di Commercio di Reggio (Calabria) fa istanza perchè venga accordato al Banco di Napoli il servizio di tesoreria di quella provincia, o

in difetto siano imposte alla succursale della Banca Nazionale certe determinate condizioni.

N. 4275. Bertolazzi Giuseppe già vice Brigadiere nei Carabinieri Pontifici, fa istanza perchè gli sia concessa la pensione cui allega avere diritto.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma)

N. 4276. I parrochi e fabbricieri delle parrocchie dei comuni di S. Giovanni, d'Udine, di Maniago, di Audreis, di Bargas, di Frisango, Arba, Cavasso e Vivaro, provincia d'Udine, in quattro distinte petizioni, fanno istanza perchè venga respinto il progetto di legge per conversione dei beni delle fabbricerie.

N. 4277. I parrochi e fabbricieri di diverse parrocchie delle province di Vicenza e Padova in ventitrè distinte petizioni.

(Identiche alla precedente mancanti dell'autenticità delle firme).

N. 4278. Alcuni abitanti di Pradebuoni in N. di 20.

(Identica alla precedente mancante dell'autenticità delle firme).

N. 4279. Alcuni abitanti di Mallare in N. di 33.

(Petizione identica alla precedente e mancante dell'autenticità delle firme).

Fanno omaggio al Senato:

Il Cav. Prof. Celestino Peroglio di due copie d'un suo *Discorso sui meriti civili letterari ed artistici di Massimo D'Azeglio*.

Il Cav. Luigi Volpicella da Napoli, primo Presidente onorario di Corte d'Appello, d'un suo scritto per titolo: *Le consuetudini della città di Sorrento*.

L'avv. Stefano Mina de' suoi *Canti edili ed inediti*.

Il Dottor Cesare Castiglione delle sue *Notizie sul manicomio di Nombello*.

Il Cav. Giorgio Briano, di tre copie della *Biografia* da esso pubblicata del *Senatore Marchese Cesare Alfieri di Sostegno*.

Il Prefetto di Modena degli *Atti di quel Consiglio Provinciale*, Sessione 1869.

Il Senatore Conte Ferdinando Cavalli, d'una sua Memoria intitolata: *La scienza politica in Italia*.

Il Senatore Lauzi domanda un congedo per cinque giorni, il Senatore Irelli per 15 giorni, il Senatore Musio per giorni 12, i Senatori Colonna Andrea, Lambruschini, Roncalli Francesco, Sagredo, Sylos-Labini, Di Castagnetto, Chiavarina, Marsili, Serra Orso, Cittadella Giovanni, Balbi Piovera, Torrearsa, Arezzo per un mese, che è loro dal Senato accordato.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà comunicazione al Senato del seguente messaggio della Camera dei Deputati.

Firenze, addì 7 giugno 1869.

« Il Presidente sottoscritto pregiasi trasmettere all'Eccellentissimo signor Presidente del Senato del Regno il progetto di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, e da questa approvato nella tornata del 4 corrente mese, concernente la caccia, con preghiera di volerlo sottoporre alle deliberazioni di codesto illustre Consesso. »

Il Presidente della Camera

ADRIANO MARI.

Presidente. Sarà questo progetto di legge mandato agli Uffici.

Il Senatore Lauzi mi scrive il seguente biglietto:

« Tenendo ferma per intimo convincimento la rinuncia da me data, in unione al conte Sanseverino da membro dell'Ufficio Centrale pel progetto di legge sull'abolizione dei feudi nel Veneto, prego l'E. V. acciò sia preso atto di tale rinuncia nella seduta del 14 corr. nella quale io non sarò presente per i motivi indicati nella contemporanea richiesta di congedo. »

Senatore Sanseverino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sanseverino. Io mi associo a quanto

scrive il Senatore Lauzi, e tengo fermo nelle date dimissioni. Quando credeva poter forse essere utile, non ho insistito, ma ora credo doverlo fare, sperando che si rinnovi integralmente l'Ufficio Centrale.

Presidente. Comunicando queste rinunzie al Senato, debbo far notare che l'Ufficio Centrale resta ora ridotto a tre, cioè ai Signori Senatori Musio, Tonello e Cibrario.

Siccome questi tre Senatori non sono presenti, non saprei proporre altro, secondo le norme portate dal Regolamento, se non che il Presidente abbia da surrogare altri due Senatori a quelli che hanno rinunciato, prendendoli da quegli Uffici stessi a cui appartenevano, quando furono nominati, i Senatori Lauzi e Sanseverino.

La parola è all'on. Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di partecipare al Senato che Sua Maestà il Re avendo accettato le dimissioni del Deputato De Filippo Ministro di Grazia e Giustizia, degnò nominare in sua vece il Senatore Pironti, che ho l'onore di presentare al Senato.

Presidente. Do atto al Signor Presidente del Consiglio della presentazione che fa al Senato del nuovo Ministro Guardasigilli, Senatore Pironti.

La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, uno per l'approvazione di una convenzione per l'acquisto di una casa in Firenze, numero 71 via Cavone di proprietà degli eredi Ricci, progetto di legge già approvato dalla Camera Elettiva nella tornata 7 giugno prossimo passato, e l'altro per l'approvazione della transazione fra il Ministro delle Finanze e gli eredi Liborio Marignoli, già appaltatore del dazio sul macinato nell'Umbria e nel Circondario di Camerino.

Presidente. Do atto al Signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge i quali saranno mandati alla Commissione di Finanza.

La parola è al Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sul contingente annuo da prelevarsi sui nati nel 1848. Il Senato non ignora che ai primi dell'entrante mese si devono fare le operazioni preliminari, per cui prego il Senato a volere dichiarare di urgenza questo progetto di legge.

Presidente. Do atto al Signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge, e poichè fu domandata l'urgenza, interrogo il Senato se intende accordarla.

Chi intende che questo progetto sia dichiarato d'urgenza, voglia alzarsi.

(Approvato).

Il progetto sarà mandato agli Uffici che se ne occuperanno d'urgenza.

Vi sono due altri progetti di legge che non sono ancora stati distribuiti negli Uffici perchè di competenza della Commissione di Finanze. Quello relativo a modificazioni alle disposizioni intorno alla coltivazione

dei tabacchi in Sicilia, e quello relativo all'acquisto dell'isola di Montecristo.

Se non vi sono osservazioni in contrario si manderanno anche questi alla Commissione di Finanze.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per un'aggiunta al bilancio 1868 delle entrate e delle spese relative alla liquidazione dell'asse ecclesiastico.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Il signor Presidente del Consiglio dei Ministri ha la parola.

Presidente del Consiglio. Prima che si passi alla discussione della legge testè annunciata, pregherei il Senato di fare in modo che la discussione della legge relativa all'abolizione dei feudi nel Mantovano e nel Veneto potesse aver luogo in questo scorcio di sessione.

Il Senato ricorda che più volte furono fatte istanze per la discussione di questa legge stante i gravi interessi che si trovano compromessi; e siccome ho sentito che alcuni membri della Commissione hanno data la loro dimissione, io desidererei che il Senato provvedesse in modo affinché il corso di questa legge non fosse maggiormente ritardato.

Presidente. La raccomandazione che viene fatta dal Presidente del Consiglio dei Ministri è autorevolissima; ma secondo il Regolamento del Senato io non saprei proporre altro rimedio, fuor quello che diceva poc' anzi, cioè di sostituire ai due che hanno rinunciato, altri due membri. Se poi gli altri membri della Commissione avessero pur rinunciato, allora inviterei il Senato a nominare un nuovo Ufficio Centrale. Ma siccome ciò non mi consta, così mi atterrò al primo partito.

Do lettura del progetto di legge poc' anzi annunciato. *(Vedi infra).*

Vengono in seguito le Tabelle di cui, se il Senato crede, darò anche ora lettura; ma mi pare che potrebbero essere lette allorchè si verrà alla discussione e votazione delle medesime, ben inteso che alla lettura quando non siano fatte osservazioni, si intenderranno per approvate, secondo le norme già seguite dal Senato.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È aggiunta alla Tabella annessa alla legge del 13 febbraio 1868, n° 4216, colla quale è approvato il Bilancio dell'entrata dello Stato per l'anno 1868 la somma di L. centottantatré milioni, cinquecentosessantanovenila, novecentotrentatré e centesimi sessantacinque, ammontare delle entrate presunte ricavabili dalla liquidazione, vendita e conversione dell'asse ecclesiastico durante l'esercizio 1868, in virtù delle leggi 7 luglio 1866, n° 3836 e 15 agosto 1867, n° 3848, come risulta dall'unita Tabella, n° 1. »

Metto ai voti quest'articolo. Chi l'approva sorge.

(Approvato)

« Art. 2. Viene pure autorizzata l'aggiunta alla Tabella annessa alla legge del 22 marzo 1868, n° 4294 che approva il Bilancio della spesa del Regno per detto anno 1868, della somma di L. centotré milioni, settecentotrentottomila, quattrocentosette e centesimi cinquanta, ammontare delle spese relative alla mentovata liquidazione dell'asse ecclesiastico.

« Detta spesa verrà iscritta in appositi capitoli del Bilancio del Ministero delle Finanze ed in conformità alla ripartizione risultante dall'unita Tabella n° 2.

« Nella mentovata somma di L. 103,738,407 50 s'intendono compresi gli stanziamenti di L. 85,738,407 50 al capitolo 64 *sexies* e di L. 600,000 al capitolo 197 del Bilancio stesso, autorizzati in via d'urgenza coi Reali Decreti del 17 settembre e 26 ottobre 1868, i quali si convalidano colla presente legge. »

(Approvato).

Adesso si leggeranno le Tabelle, le quali di mano in mano che saranno lette e quando non vi siano osservazioni, si riterranno per approvate.

Bilancio dell'anno 1868

Prospetto per capitoli e per articoli delle entrate presunte.

ASSE ECCLESIASTICO

CAPO III.

Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari.

Entrate ordinarie.

TITOLO X.

Rendite di patrimoni amministrati.

Capitolo 24bis. Censi, canoni, livelli, decime od altre annue prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, provenienti dall'asse ecclesiastico L. 9,500,000

Articolo 1. Ammontare delle prestazioni sopra indicate, che si amministrano dal demanio per conto del fondo per il culto L. 9,500,000

Entrate straordinarie.

Capitolo 57bis. Capitale ricavabile dall'affrancazione di censi, canoni, livelli, decime ed altre annue prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, provenienti dall'asse ecclesiastico . . . *Per memoria*

Articolo 1. Capitale ricavabile come sopra. *Per memoria*

CAPO XII.

Direzione generale del Tesoro.

Entrate straordinarie.

Capitolo 64. Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni 5 per cento ricevute in

pagamento del prezzo di vendita dei beni dell'asse ecclesiastico.

Articolo 1. Quota d'interessi devoluta al Tesoro nei semestri al 1° aprile ed al 1° ottobre 1868 sulle obbligazioni da ammortizzarsi alla scadenza di detti semestri dopo fatta deduzione delle somme dai ricevitori demaniali abbuonate agli acquirenti di beni L. 925,792 50

Capitolo 65. Alienazione delle obbligazioni create col decreto reale 8 settembre 1867, N. 3912, ed interessi semestrali sulle obbligazioni emesse e non alienate

Art. 1. Capitale effettivo ricavabile dall'alienazione delle obbligazioni di cui sopra, durante l'anno 1868 L. 60,335,452 92

Art. 2. Interessi al 1. aprile ed al 1. ottobre 1868, da versarsi al Tesoro sulle obbligazioni emesse e non alienate L. 7,801,685 03

Totale L. 68,137,137 95

CAPO V.

Amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici devoluti allo Stato.

Entrate straordinarie

TITOLO IX bis.

Asse ecclesiastico incamerato.

Capitolo 69. Rendite d'ogni specie dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico.

Art. 1. Affitti di terreni e fabbricati L. 25,259,098 »

2. Rendite di beni condotti ad economia 1,450,378 »

3. Rimborso di frutti civili dovuti da acquirenti per aggiustamento di conti 631,214 »

4. Interessi di capitali attivi, di azioni, ecc. 901,075 »

5. Introiti di varia natura 500,000 »

6. Rimborso e rivendicazione di spese 87,019 »

7. Sopravanzi di danaro rinvenuti presso enti soppressi e procedenti dalle loro rendite 96,995 »

8. Sopravanzi di generi rinvenuti come sopra 12,276 »

Totale L. 28,941,055 »

Capitolo 70. Vendita di beni provenienti dall'asse ecclesiastico.

Articolo 1. Maturazione delle rate che scadono nel 1868 per le vendite effettuate a tutto il 1867 L. 2,069,233 »

Articolo 2. Interessi del 6 per cento sul residuo prezzo 2,234,770 »

Articolo 3. Introiti presunti per la vendita da effettuarsi durante l'anno 1868 68,426,803 20

Totale, L. 72,730,806 20

Capitolo 71. Tassa straordinaria e corrispettivi per lo svincolo di benefici (articolo 5 della legge 15 agosto 1867).

Articolo 1. Tassa straordinaria del 30 per cento per la rivendicazione dei benefici di patronato laicale, o di metà di detta tassa per quelli di patronato misto L. 1,000,000 »

Articolo 2. Metà valore dei beni per la rivendicazione dei benefici di patronato misto 600,000 »

Articolo 3. Doppia tassa di successione per lo svincolo delle cappellanie e prelatore, legati pii, giusta l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1867 700,000 »

Articolo 4 Interesse al 6 per cento » 200,000 »

Articolo 5. Tassa straordinaria del 30 per cento sui beni delle sopresse corporazioni religiose di Lombardia, riscuotibile in quattro rate annuali, e così per l'ammontare della prima rata scadente nell'anno 1868 835,142 »

Totale, L. 3,335,142 »

Totale del Capo III, del Capo XII e del Capo V. L. 183,569,933 65

PARTE I.

Debito pubblico, guarentigie e dotazioni.

Spese straordinarie.

Capitolo 64. *sczies* Obbligazioni 5 per cento (legge 15 agosto 1867, n. 3848, e decreto reale 8 settembre 1867, n. 3912).

Articolo 1. Assegnazioni pel servizio degl'interessi al primo aprile ed al primo ottobre 1868:

a) Semestre al primo aprile 1868 sopra il capitale nominale di lire 250,000,000 . . . L. 6,250,000 »

b) Semestre al primo ottobre 1868 sopra il capitale nominale ridotto a lire 217,480,300 atteso l'ammortamento verificatosi in L. 32,519,700 . . . » 5,437,007 50

L. 11,687,007 50

Articolo 2. Assegnazione per l'ammortizzazione delle obbligazioni ricevute in pagamento del prezzo dei beni dell'asse ecclesiastico, cioè:

a) Obbligazioni ricevute nel 1867 e nel 1868 a tutto marzo pel capitale nominale di L. 32,519,700 »

b) Obbligazioni ricevute dal primo aprile a tutto settembre 1868 pel capitale nominale di L. 41,531,700 »

L. 74,051,400 »

PARTE II.

Spese d'amministrazione e private.

TITOLO I.

Spese ordinarie.

SERVIZI SPECIALI ED AMMINISTRAZIONI ESTERNE.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

Capitolo 118. Spesa per i beni provenienti dall'asse ecclesiastico (leggi 7 luglio 1866 e 5 agosto 1867).

A) *Spese generali d'Amministrazione.*

Articolo unico. Stipendi, retribuzioni ed assegni diversi al personale presso l'Amministrazione centrale, le direzioni, i delegati demaniali, le Commissioni, gli uffici esecutivi, ecc. L. 860,000 »

Spese d'ufficio, di cancelleria, di mobili ed altro per gli uffici suddetti. » 40,000 »

Stipendi ed assegni al personale addetto al servizio diretto dei beni 330,000 »

Stampa e carta dei registri, prospetti, bollettari ed altro occorrente per questo ramo » 280,000 »

Fitti passivi di proprietà private già tenute ed aggregate dai cessati enti per opifici od altri usi » 30,000 »

Spese per manutenzione dei fabbricati e per urgenti ed imprescindibili riparazioni » 200,000 »

Spese per riduzione di derrate non provenienti dai fondi d'economia » 25,000 »

Spese rurali e delle agenzie per l'Amministrazione dei beni ad economia » 300,000 »

Spese d'istanza, d'ingiunzioni e di liti per l'amministrazione di tutti i beni » 60,000 »

Restituzioni d'indebito » 200,000 »

Spese varie ed imprevedute » 50,000 »

B) *Aggio d'esazione ai contabili*

(Regio Decreto 18 agosto 1868)

Aggio d'esazione sul prodotto dell'amministrazione » 300,000 »

Aggio sugli incassi per la vendita » 280,000 »

C) *Contribuzione fondiaria.*

Contributo principale, sovratassa ed accessori dovuti sui beni in atto amministrati dal demanio » 4,100,000 »

D) *Onere e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'asse ecclesiastico.*

Canoni ed annualità passive sugli immobili pervenuti al demanio dagli enti soppressi » 750,000 »

Canoni sui beni pervenuti come sopra dagli enti soggetti a conversione » 480,000 »

L. 8,375,000 »

Totale Parte I e Parte seconda L. 82,428,400 »

Capitolo 118bis. Spese afferenti l'azienda dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni, amministrate dal demanio per conto del fondo per il culto.

Capitolo unico. a) Spese varie e straordinarie per la gestione delle prestazioni suindicate, come liti, ricerca e copia di documenti, perizie ed altre spese di natura speciale L. 100,000 »

b) Fondo per il netto dei prodotti incassati da pagarsi al fondo per il culto » 8,925,000 »

L. 9,025,000 »

TITOLO II.

Spese straordinarie.

Capitolo 197. Spese diverse per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la soppressione delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico soggetto a conversione. L. 600,000

Articolo unico. Fondo a calcolo per le spese occorrenti per le prese di possesso dei beni dell'asse ecclesiastico, per il pagamento delle passività plateali, per l'affrancazione di canoni, livelli ed altre prestazioni diverse, e per varie spese straordinarie necessarie per l'attuazione delle controscritte leggi . . . L. 600,000

Totale L. 1,03,738,407 50

Presidente. Essendo approvati tutti gli articoli e le tabelle, questo progetto di legge si rimanda all'approvazione per squittinio segreto.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge che la Camera dei Deputati ha adottato nella sua seduta del 7 giugno corrente per il concorso dello Stato nella spesa per l'esperimento del trovato dell'ingegnere Agudio. Prego il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza.

Ho l'onore pure di presentare al Senato un altro progetto di legge per estendere alle provincie di Venezia e Mantova la legge sulle pensioni ai postiglioni delle stazioni postali soppresses, pure approvato il 7 del corrente nell'altro ramo del Parlamento. Anche questo prego il Senato a dichiararlo d'urgenza.

Presidente. Da atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi due progetti di legge.

Su questi fu chiesta dal signor Ministro l'urgenza; chi l'ammette, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Questi progetti saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria.

dinaria sul bilancio 1868 del Ministero dell'Istruzione Pubblica pel funerale di Rossini.

Do lettura dell'articolo unico.

« È autorizzata la spesa di lire seimilaquattrocentocinquanta (6450) pel funerali di Rossini, da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio passivo 1868 del Ministero dell'Istruzione Pubblica in apposito capitolo col N. , e colla denominazione *Funerali di Rossini.* »

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola ed essendo questo progetto di un solo articolo, si manderà allo squittinio segreto.

Viene ora il progetto di legge per autorizzazione di maggiore spesa pel rimborso del capitale rappresentato dalla serie del prestito Lombardo Veneto 1859, estratta il primo luglio 1867.

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

Nessuno chiedendo la parola sulla discussione generale si passerà alla discussione degli articoli. Leggo l'articolo 1:

« È autorizzata nel bilancio speciale Veneto dell'anno 1867, la maggiore spesa di lire settecentottantottomila centoventitrè e centesimi quarantasei (788,123,46), per il rimborso del Capitale rappresentato dalla serie del prestito Lombardo Veneto 1859, estratta il 1 luglio 1867. »

Chi approva questo articolo, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato).

« Art. 2. Detta maggiore spesa dovrà applicarsi al capitolo N. 5: *Capitali rimborsabili nel 1867 dal Monte Veneto* del titolo II, parte I, del bilancio passivo delle Finanze. »

(Approvato).

Anche questo progetto si manderà alla votazione per squittinio segreto insieme agli altri.

Passeremo ora al progetto di legge per autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1868 del Ministero della Istruzione Pubblica per restauri all'edificio dell'Archivio generale di Venezia.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli. Si passa alla discussione degli articoli:

« Art. 1. È approvata la spesa di lire sessantaduemila centosettantotto e centesimi trentanove (L. 62,178 39) pel lavori di ristauo all'edificio dell'archivio generale di Venezia. »

Metto ai voti quest'articolo. Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 2. La spesa di cui all'articolo precedente sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio 1868 del Ministero dell'Istruzione Pubblica in apposito capitolo col N. e colla denominazione *riparazioni*

e restauri all'edificio dell'archivio generale di Venezia. » (Approvato).

Si manderà anche questo progetto alla votazione per squittinio segreto.

Viene ora il progetto di legge per l'autorizzazione di maggiore spesa al bilancio 1867 per riparazioni al Teatro Farnesiano di Parma.

Do lettura dell'articolo unico:

« È autorizzata una maggiore spesa di lire ventiquattro mila (L. 24,000) da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1867, anni precedenti, del Ministero delle Finanze al capitolo 193, *Riparazione straordinaria al tetto del Teatro Farnesiano in Parma*, in aumento al fondo di lire 70,000 stanziato nel bilancio 1865 al capitolo 135. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, e trattandosi di legge di un solo articolo, si rimanderà alla votazione per squittinio segreto.

Veniamo ora al progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1868 per affrancazione di servitù di pascolo e legnatico nell'ex-Principato di Piombino.

Questo progetto consta di un articolo unico, di cui do lettura.

« È autorizzata la spesa di lire centonovantotto mila da imputarsi al nuovo capitolo del bilancio straordinario 1868 del Ministero delle Finanze colla denominazione: *Affrancazione di servitù nell'antico Principato di Piombino.* »

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, ed il progetto di legge constando di un articolo, si rimanderà esso pure allo squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI AGLI ITALIANI DELLE PROVINCE CHE NON FANNO ANCORA PARTE DEL REGNO.

Si passa ora al progetto di legge per l'estensione dei diritti civili e politici agli Italiani delle province che non fanno ancora parte del Regno.

Questo progetto di legge inviato dalla Camera dei Deputati si compone di un solo articolo concepito in questi termini:

« Le persone contemplate nell'art. 1., primo alinea della legge elettorale 17 settembre 1860, saranno ammesse all'esercizio dei diritti politici nel Regno, purché:

a) Si iscrivano nei registri dello stato civile di un Comune di loro scelta;

b) Presentino la fede di nascita;

c) Giustificino legalmente di non trovarsi nei casi previsti dall'art. 104 della legge elettorale 17 dicembre 1860. »

A questo articolo unico l'Ufficio Centrale contrapone come emendamento generale il progetto di legge di cui do lettura.

« Art. 1. Qualunque Italiano che non sia cittadino delle province che formano parte del Regno d'Italia, potrà divenirlo, purchè :

« 1. Sia in età maggiore e presenti le fedi di nascita ;

« 2. Provi di aver fissato il domicilio in un Comune del Regno da un anno almeno senza interruzione ;

« 3. Giustifici legalmente di non trovarsi nei casi previsti dall'art. 104 della legge elettorale del 17 dicembre 1860. »

« Art. 2. I documenti giustificativi delle condizioni sopra descritte dovranno dal richiedente la dichiarazione della cittadinanza presentarsi all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui è domiciliato.

« L'Ufficiale dello stato civile li esaminerà, e qualora riscontri ch'essi sono conformi alle prescrizioni della legge, rilascerà al richiedente una dichiarazione affermativa dell'acquistata cittadinanza. Nel caso contrario, la dichiarazione da rilasciarsi sarà negativa.

« Una copia della dichiarazione affermativa dell'acquistata cittadinanza, dovrà nel termine di giorni quindici, a contare dal giorno del rilascio della medesima, mandarsi dall'Ufficiale dello stato civile al R. Procuratore del Tribunale civile e correzionale del Circondario. »

« Art. 3. Il R. Procuratore nel termine di un mese successivo al ricevimento della dichiarazione, qualora la creda contraria alla legge, avrà facoltà di ricorrere al Tribunale civile per chiederne la revoca.

« Il ricorso dovrà essere notificato alla parte interessata, la quale avrà un termine di quindici giorni per rispondervi.

« Spirato codesto termine, l'affare sarà trattato e risoluto dal Tribunale in Camera di consiglio, osservate le disposizioni prescritte nel Titolo I, libro III, del Codice di Procedura civile. »

« Art. 4. Lo stesso diritto di ricorso innanzi al Tribunale civile compete al richiedente la cittadinanza, la cui domanda sia stata risolta negativamente dall'Ufficiale dello Stato civile; ed anco in questo caso si osserveranno i termini e le forme di procedimento stabilite nel precedente articolo. »

« Art. 5. La dichiarazione affermativa dell'acquistata cittadinanza, produce i suoi effetti, appena sia divenuta irrevocabile. »

È aperta la discussione generale.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Alla Camera dei Deputati il Ministero dichiarava di accettare la massima che informava la proposta fatta da varii onorevoli Deputati, ma fin d'allora vedeva quelle difficoltà che si potevano

presentare nella sua applicazione. Il Ministero quindi, dopo avere esaminata la Relazione dell'Ufficio Centrale e gli emendamenti che vennero proposti, riconobbe che questi pure erano informati ai principii di giustizia e di equità, e nello stesso tempo eran tali da temperare quanto poteva per avventura esservi di soverchio.

Il Ministero crede perciò che si possa senz'altro aprire la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io ho udita con gran piacere la dichiarazione ora fatta dall'onorevole signor Ministro dell'Interno. Egli ha dichiarato che a questo progetto di iniziativa parlamentare il Ministero dava la propria adesione, quanto alla massima, sebbene avesse fatto alcune riserve quanto alla sua applicazione.

Ad ogni modo io mi compiaccio molto che l'onorevole signor Ministro abbia oggi dichiarato di accettare le modificazioni che al progetto di legge votato dalla Camera dei Deputati ha portato l'Ufficio Centrale del Senato.

È certamente questa una grande riforma; ed il Senato non ha mai respinto, in nessuna occasione, le riforme domandate dal civile progresso. E tanto meno poteva respingere questa riforma, in quanto che i germi della medesima si trovano nella stessa legge elettorale 17 dicembre 1860 e nel Codice civile italiano, come ha saviamente ed opportunamente avvertito l'onorevole Relatore nella sua docta ed elaborata Relazione.

La legge elettorale del 1860 (vedete, o Signori, a quale epoca ci riportiamo) faceva una distinzione, quanto all'acquisto della cittadinanza, tra i forestieri e gli Italiani che non facevano parte del Regno, allora Sardo. Quanto agli stranieri, per l'acquisto della piena cittadinanza, richiedeva l'autorità di una legge; per gli Italiani non facenti parte del Regno, invece si contentava di un semplice Decreto Reale.

Vedete, o Signori, che i germi della riforma che oggi vi è proposta, si trovano, com'io diceva, nella stessa legge elettorale testè accennata.

Ma di più, il Codice civile italiano che ha fatto tante riforme, e che nella materia civile si spinse tant'oltre da superare nella via del progresso qualunque altro Codice delle più civili nazioni, ed anche di quelle che si vantano di essere alla testa della civiltà, contiene due importantissime disposizioni che sono un notevolissimo progresso, di cui lo Stato italiano può assolutamente menar vanto di essere stato il promotore e il promulgatore. Queste disposizioni sono quelle degli articoli terzo e ottavo del detto Codice civile.

Nell'articolo terzo è ammesso lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini. Nessun Codice sanzionò questa massima; e neppure i trattati diplomatici ammettevano questa compartecipazione ai diritti civili se non vi era la reciprocità. Il Codice ci-

vile italiano non si è curato della reciprocità: esso ha voluto sanzionare in termini generali ed assoluti un tale principio, sperando che il suo esempio sarebbe imitato dalle altre civili nazioni e che la civiltà e il progresso avrebbero tanta forza da rendere inutile il patto della reciprocità stipulato nei trattati e nelle convenzioni diplomatiche. L'articolo ottavo del Codice civile ha esso pure attuato una riforma notabilissima, prescrivendo che il figlio nato da uno straniero, il quale abbia fissato il suo domicilio nello Stato per soli 10 anni, sia *ipso jure* cittadino italiano. E quando anche il padre non abbia un domicilio di 10 anni, il figlio nato da lui può essere ammesso a godere i pieni diritti del cittadino italiano sempre che si verificano le condizioni stabilite nel primo e nel secondo capoverso dell'articolo sesto. Vedete dunque, o Signori, che abbiamo già fatto importantissimi passi sulla via che ci è tracciata da questa legge, la quale oggi è sottoposta alle vostre deliberazioni.

Si tratta di fare un passo di più, e questo passo più avanti, o Signori, lo dobbiamo fare per non essere da meno dei Turchi, come ha opportunamente avvertito l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale nella sua elaborata e dotta Relazione.

Egli ha citato l'ultima legge che fu sanzionata dall'impero Ottomano, la quale nell'articolo terzo dichiara che qualunque forestiere maggiorenne, il quale abbia dimorato per cinque anni consecutivi nell'impero Ottomano può conseguire la nazionalità, facendone domanda diretta o per procuratore al Ministero degli Esteri.

Dopo le cose così bene svolte nella Relazione, io veramente non saprei aggiungere ulteriori osservazioni in appoggio delle modificazioni che a questo progetto di legge ha portato l'Ufficio Centrale. Certamente il progetto di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento poteva accettarsi in massima, trattandosi di un progetto ispirato da sentimenti patriottici, ed eminentemente italiani; ma è vero altresì, o Signori, che l'acquisto dei diritti politici è cosa di gravissimo momento, che esige molte cautele e garanzie, anche perchè si tenga in alto pregio l'acquisto della cittadinanza italiana. Io quindi non posso che fare plauso all'onorevole Ufficio Centrale di avere, accettando la massima del progetto approvato dall'altra Camera, prescritto quelle savie condizioni, le quali potevano appunto garantire che la cittadinanza non sarebbe accordata a chiunque, per leggerezza, fosse venuto in cerca della cittadinanza italiana, ma solo a chi la vuole seriamente, e a chi ne è meritevole e degno. E mentre fo plauso all'Ufficio Centrale dei propositi temperamenti, ringrazio l'onorevole signor Ministro di aver accettato il progetto colle aggiunte modificazioni, e dichiaro che darò al medesimo il mio voto favorevole.

Presidente. Se nessuno altro chiede la parola sulla discussione generale si passerà alla discussione degli articoli.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Anch'io fo plauso al progetto di legge votato dalla Camera elettiva, modificato dall'Ufficio Centrale; solamente domanderei una spiegazione sia all'onorevole signor Ministro dell'Interno, sia all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Gli articoli che sono stati citati del Codice Civile sono della massima precisione, e stanno bene; l'articolo 4 di questo progetto di legge modificato dall'Ufficio Centrale sta bene esso pure, ed è così concepito. « Qualunque Italiano che non sia cittadino delle province che formano parte del Regno d'Italia potrà divenirlo purchè ecc. »

Amerei però conoscere quali sono le province nelle quali si crede che nascono Italiani; sarà il Romano, sarà il Maltese, sarà quello dell'isola di Corsica, sarà per esempio l'Italiano che nasce a Nizza, sarà quello di Gorizia, sarà quello di Trieste? Io qui veggio una specie di indeterminazione, la quale non so poi da chi dovrà essere decisa. Sarà il Ministro dell'Interno che dovrà decidere la questione; sarà una Commissione nominata *ad hoc*. Dico ciò, perchè io credo che i tribunali non sieno competenti a decidere una questione di razza e di nazionalità.

Io questo trovo di indeterminato nell'articolo 4: del resto io faccio plauso al patriottismo che spicca in questo progetto di legge.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi Relatore. Mi dispiace che l'onorevole Senatore Conforti non abbia avuto tempo di gettare gli occhi su quel che dice la Relazione, ed anche sopra alcuni degli articoli del progetto di legge.

La Relazione dice:

« Ma chi sono, ci si domanderà, gli Italiani delle province non formanti parte del Regno che possono aspirare al beneficio della legge? Il disegno votato dalla Camera dei Deputati tace affatto su ciò, e noi reputando inutile ogni definizione abbiamo creduto di dover osservare lo stesso silenzio. La questione difficilmente si presenterà in pratica; se si presenterà, è meglio rilasciarne il giudizio all'autorità giudiziaria che antivenirla con intempestive ed inconsulte dichiarazioni. »

Il progetto della Commissione porta poi, che non l'autorità amministrativa, ma la giudiziaria è quella che in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero deciderà la questione; ed è stato fin disposto che la risoluzione della questione non si fermerà soltanto al Tribunale di 1^a istanza ed alla Corte d'appello, ma andrà anche alla Corte di Cassazione. Certamente vi sono delle province sulle quali non può essere dubbio nessuno; se nascerà dubbio sopra altre, l'autorità competente pronunzierà.

Faccio poi avvertire all'onorevole Conforti che questo difetto, se è difetto della presente legge, si riscontra nelle leggi elettorali del 1860 e nella legge Municipale

e Provinciale del 1865. Ognuna di queste leggi parla di Italiani appartenenti a province che non formano parte del Regno, nè definisce chi siano. Eppure non credo che sia nata mai la questione sul senso e sulla portata di codeste leggi. Certe cose si sentono senza bisogno di definirle, e le difficoltà si dileguano col non proporle, più assai che col pretendere di risolverle anticipatamente. Raro sarà il caso di difforme intelligenza tra chi è chiamato a statuire; ma se si presenterà, lasciamolo risolvere senza timore alcuno alle autorità competenti.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. La risposta che mi ha dato l'onorevole Relatore della Commissione non mi ha menomamente soddisfatto; imperocchè esso dice quelle stesse cose che dico io, vale a dire che vi è una indeterminazione intorno all'individuo che debbasi intendere per Italiano.

Dico di più, che se la Relazione affronta questa difficoltà non dice altro che trattasi d'una questione assai difficile a risolversi *a priori*, che bisogna risolverla secondo le circostanze e perciò, ripeto, vi trovo molta indeterminazione.

Del resto io ho chiesto semplicemente una spiegazione, questa spiegazione non mi appaga, ed io resto coi miei dubbi.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Le osservazioni testè fatte dall'onorevole Senatore Conforti erano pur quelle che intendevo presentare io stesso.

La questione giuridicamente considerata dovrà essere risolta dall'autorità cui è commessa la tutela dei diritti che sono garantiti dalle leggi; ma l'onorevole Conforti faceva eziandio cenno di non so quale Commissione, e di risoluzioni che si dovessero prendere in via amministrativa.

In vero, se dovessimo risolvere la questione coi principii delle aspirazioni politiche, credo che non vi sarebbe altro che riportarsi alle parole dell'onorevole Relatore della Commissione, il quale diceva, che non avvi Italiano il quale non sappia quali siano i cittadini Italiani; ma capisco anche come entriamo nel vago e nell'indeterminato per cui in ogni caso speciale bisognerebbe fare applicazione di questi principii che se sono altrettanto certi nelle aspirazioni di tutti gli Italiani, altrettanto ripugnano ad ogni formola precisa legislativa e giudiziaria.

Intanto però è certo, che noi viviamo da lungo tempo si può dire sotto disposizioni legislative, le quali possono presentare gli stessi dubbi senza che alcun inconveniente ne sia nato, e tanto meno ne nascerà nell'applicazione di questa legge, in cui si ebbe appunto, come si rileva dai successivi articoli della legge medesima, a dichiarare che questi sarebbero diritti che entrano nella cerchia di quelli che debbono

essere difesi e tutelati dall'autorità giudiziaria, e che quindi avanti alla medesima si potrebbero far valere gli argomenti tutti che potrebbero stare o per l'affermativa o per la negativa.

L'onorevole Conforti, da quell'esimio giureconsulto che egli è, avvezzo alle soluzioni dei problemi giudiziari, andava dicendo: ma in qual modo i tribunali risolveranno le questioni? Con quali norme si condurranno, con quali criteri faranno l'applicazione della legge? Risolveranno essi la questione che un cittadino, che un Italiano qualunque proponga, o con argomenti meramente politici, o con quelli di nazionalità, partendo dalla favella, dalle abitudini, dalla posizione che possa avere un determinato lembo di terra rimpetto a ciò che è indubitabilmente Regno italiano? Io credo che quando dinanzi ai tribunali venisse a sollevarsi una questione di tale natura, non mancherebbero gli elementi per risolvere la questione secondo la natura di quegli argomenti stessi che verrebbero a costituire il dubbio.

Del resto, a nessuno è sfuggito, e già lo accennava l'onorevole Senatore Chiesi, come la proposta di legge venne ispirata dal desiderio e dalla necessità di fare una dichiarazione di massima, la quale venisse a confortare in certo modo tutti gli Italiani, colla speranza del godimento possibile di tutti quei diritti che potrebbero non essere ancora compresi nelle disposizioni legislative che attualmente abbiamo, e per riguardo alla Guardia Nazionale e per riguardo alle elezioni amministrative.

Io non credo potermi troppo inoltrare in questo argomento, che spetterebbe all'autorità giudiziaria; ma quanto all'autorità politica, io penso che non avrebbe gran difficoltà a superare; in quanto al dicastero dell'interno, allorchè le questioni siano proposte in via di massima, non mancherebbero mezzi con cui si potessero risolvere, senza offendere alcuno di quei principii diplomatici che vennero saviamente dall'Ufficio Centrale del Senato esaminati e discussi.

Anzi a questo riguardo, giacchè le prime parole che io diceva non miravano a questo particolare, mi corre obbligo di tributare una lode maggiore all'Ufficio medesimo, che in questa materia così delicata e spinosa, e di una natura così indeterminata, tracciò criterii i quali possono essere di guida in tutti i casi speciali.

Io credo che l'onorevole Conforti, considerando le difficoltà che in certi punti di vista parranno insolubili, ma che pure colla buona volontà si potranno risolvere in pratica, si terrà pago di queste spiegazioni e non vorrà insistere nelle sue obiezioni.

Senatore Amari prof. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore Amari, Prof. Dopo ciò che ha detto l'onorevole signor Ministro dell'Interno io rinunzio alla parola.

Io credo che in questa materia il Governo ed il Par-

lamento debbano fare dichiarazioni quanto meno sia possibile; e per ciò io non voglio nemmeno con ciò che ora dico lasciare nel resoconto del Senato una sola parola che potesse servire ad allargare o restringere il significato che si deve dare a questa legge.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Per verità io non credo che questa legge possa offendere nessuno.

Le nazioni sono state sboccincellate più volte nella storia dell'umanità. Esse, invero, conservano un'affezione, una specie di diritto sopra le parti staccate; ma finchè non sorga l'occasione propizia o non si abbia la forza sufficiente a ricuperarle, bisogna chinare il capo. Non per questo si debbono meno amare quelli che vengono a ricordarci che furono Italiani, e ci chieggono oggi la cittàinanza.

Io credo che nessuna delle potenze che posseggono una parte del territorio Italiano, possa adirarsi perchè a coloro i cui antenati erano Italiani, l'Italia accordi più facilmente che ad altri stranieri i diritti di cittàinanza. Non mi pare sia necessario farne un mistero.

Naturalmente se un Ticinese, per esempio, dicesse: il Ticino in antico era territorio Italiano; mio padre, mio avo, furono Italiani: vorrei essere onorato della cittàinanza Italiana, chi oserebbe negargliela? E questa legge non fa nulla di più che stabilire le norme per concederla.

Ma certamente per questo atto di benevolenza, di simpatia alimentate dalla memoria della comune origine, non intendiamo di dichiarare la guerra a chi possiede del territorio Italiano per riconquistarlo.

Ora, se vi fosse qualcuno che si mostrasse offeso di questo atto di simpatia sì naturale, di questa grata reminiscenza, egli farebbe ridere il mondo.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Dalle parole dell'onorevole Senatore Leopardi risulterebbe quasi che io paventassi delle complicazioni se per avventura fosse dal Senato approvata questa legge e quindi divenisse esecutiva.

Niente di tutto ciò: io non temo complicazioni: ho domandato semplicemente una spiegazione per sapere se una parola indeterminata potesse ricevere una determinazione qualunque.

L'onorevole Relatore, l'onorevole Ministro hanno dichiarato, come pure l'onorevole Senatore Amari che il miglior partito a prendersi è che questa legge si lasci nel vago, nell'indeterminato e sia pure.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

« Qualunque Italiano che non sia cittadino delle province che formano parte del Regno d'Italia, potrà divenirlo, purchè:

« 1. Sia in età maggiore e presenti le fedi di nascita;

« 2. Provi di aver fissato il domicilio in un Comune del Regno da un anno almeno senza interruzione;

« 3. Giustifici legalmente di non trovarsi nei casi previsti dall'articolo 104 della legge elettorale del 17 dicembre 1860. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io accetto di buon grado, senza osservazioni, la prima e la seconda condizione: quanto alla terza amerei di fare un'aggiunta, almeno ne fo la proposta, la quale se troverà accoglienza presso l'onorevole Ministro dell'Interno e presso l'Ufficio Centrale, veramente ne sarò lieto, altrimenti dichiaro che non insisterò.

La legge elettorale nell'articolo 104 a cui si riferisce il paragrafo terzo dell'articolo 1, stabilisce:

« Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione di beni finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro finalmente che furono condannati per furto, truffa od attentato ai costumi ».

Io vorrei aggiungere a questi titoli quello pur anco del falso, che non è contemplato nel succitato art. 104. Mi pare che colui il quale fu reo di falso sia assolutamente indegno di far parte della cittàinanza Italiana. Io sottopongo non un emendamento, ma mi permetto di fare una semplice osservazione all'onorevole signor Ministro dell'Interno ed all'onorevole Ufficio Centrale pregandoli a volerla prendere in considerazione; dichiarando sin d'ora che non insisterò per la sua approvazione, poichè mi rimetto interamente alla loro saviezza.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Poggi Relatore.

Senatore Poggi, Relatore. L'onorevole Senatore Chiesi ha avvertito che l'art. 104 della legge elettorale del 17 dicembre 1860 esclude i cittadini Italiani dall'esercizio dei diritti politici per alcuni determinati reati, fra i quali quelli di furto, truffa ed attentato ai buoni costumi, ma che non contempla però la falsità. L'Ufficio Centrale si era alquanto fermato su questo vuoto, per dir così, ma nell'idea di non allontanarsi tanto dal testo del progetto di legge compilato dalla Camera dei Deputati ed anco sul riflesso che la giurisprudenza elettorale potesse aver dato una interpretazione larga a quelle eccezioni, credette di non fare aggiunta alcuna a questo riguardo. È però vero che si può fare una distinzione a questo proposito. Per quelli che sono già cittadini del Regno la legge elettorale poteva essere meno esigente, e quindi limitarsi ad escludere dall'esercizio dei diritti elettorali i soli

colpevoli di furto e di truffa; ma come qui si tratta di Italiani che devono acquistare la cittadinanza col fatto proprio, vale a dire con la dimora precedente per un anno consecutivo nel Regno, e poi anche col dimostrare che hanno condotto una vita onesta, si potrebbe benissimo ammettere che dovessero essere immuni anche dal reato di falso punibile con pena correzionale. E questo credo che non aggraverebbe la condizione degli Italiani non cittadini, ma agevolerebbe anzi la interpretazione più benigna e più larga di questa legge, desiderata tanto dall'onorevole Senatore Conforti; perchè quando si è certi che il richiedente la cittadinanza ha condotto una vita illibata, è da prevedersi che non si vorrà tanto sofisticare sulle condizioni etnografiche della provincia in cui è nato.

Quindi l'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di adottare la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Veramente ragioni così importanti come sarebbero quelle di non allontanarsi da una dizione la quale è non solamente base di una legge votata dall'altro ramo del Parlamento, ma lo è anche di un'altra che serve di fondamento e di prodromo a questa, avrebbero indotto il Ministero a desiderare che non vi si facesse aggiunta veruna; ma quando si fa una proposta con ragioni così plausibili, come quelle esposte dall'Ufficio Centrale, io non ho difficoltà ad accettare l'aggiunta proposta.

Presidente. Pregherei l'onorevole Relatore a formulare quest'aggiunta.

L'aggiunta al numero tre sarebbe questa: *nè di essere stato condannato per reato di falso*. Siccome quest'aggiunta è concordata fra il Signor Ministro e l'Ufficio Centrale.....

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. A me pare che questa aggiunta sia troppo generica. Ammettendo per esempio che un uomo per sfuggire le persecuzioni del Governo a cui apparteneva, abbia falsificato un passaporto, e molti uomini onorandi furen costretti a falsificarli per sottrarsi alle persecuzioni dei loro tiranni, un uomo che fosse colpevole di un fatto di questa natura dovrebbe essere escluso dal diritto di essere nominato cittadino italiano? A me pare, ripeto, che l'espressione sia troppo vaga.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Quanto a me ho dichiarato fin da principio e mantengo la fatta dichiarazione; mi rimetto pienamente a quanto giudicheranno conveniente il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Ho creduto di sottoporre questa osservazione al Senato; per altro io non insisto, nè intendo fare un emendamento preciso. Facciano, ripeto, l'Ufficio Centrale ed il Ministero ciò che meglio stimeranno opportuno.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io farei avvertire all'onorevole Senatore Conforti che qualunque sia la causa movente della falsità, il titolo del reato rimane sempre lo stesso. Certamente il richiedente dovrebbe produrre un certificato, nel quale si farebbe parola della condanna riportata per falso, e sarebbe difficile che in essa si facesse parola delle circostanze attenuanti. A me premerrebbe che per un caso singolarissimo, che non andrà a verificarsi quasi mai, non si facesse deroga al principio che esclude un colpevole di falsità anco privata dall'acquistare la cittadinanza. Io quindi pregherei il Senatore Conforti a non volere insistere.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io mi permetto di far osservare che non è già l'onorevole Conforti, che stabilisce un'eccezione, ma l'aggiunta stessa che si vuole fare; perchè se già stesse che i falsarii fossero esclusi dal godimento dei diritti politici nel nostro paese, intenderei la cosa; ma escludere semplicemente quelli che per ragioni politiche talora, come osservava l'onorevole Senatore Conforti, vengono quasi costretti a questi atti per sottrarsi alla tirannia, non mi pare conveniente. In questo caso, io direi che si dovesse lasciare il progetto come sta, e non fare nessuna variazione.

È bene che si lasci, anche per gli Italiani che non fanno parte del nostro Consorzio, sussistere la massima generale che sussiste per quelli che ne fanno parte. In conseguenza io sarei piuttosto contrario, anzi sarei decisamente contrario all'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Chiesi, perchè si introdurrebbe nel godimento dei diritti politici una norma per gli Italiani delle altre province diversa da quella che vige per gli Italiani delle nostre province; il che costituirebbe una differenza che vogliamo con questa legge evitare.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io sono del medesimo avviso dell'onorevole Senatore Farina. Perchè vogliamo fare novità? D'altra parte osserverò che colla falsità ordinariamente si ritrova la frode, si ritrova la truffa; la falsità non è che un mezzo per riuscire alla spogliazione, alla lesione della proprietà; la falsità ripeto, non è che un mezzo, non è il fine; quindi quando si ritiene quello che sta scritto nell'articolo della legge elettorale, io credo che si è fatto abbastanza.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Io avverto che non conosco la giurisprudenza che si è formata sulla legge elettorale; potrebbe darsi che quella avesse esteso anco al falso il diritto sancito per il furto; certo è che la legge in lettera non lo contempla; e noi Toscani a proposito del decreto di amnistia che non escludeva da questo beneficio i colpevoli di falso punibile con pena corre-

zionale, abbiamo dovuto ammetterli a goderlo. Vi è una differenza notevole tra l'essere ammesso ad esercitare i diritti politici e l'essere ammesso a conseguire in via di favore la cittadinanza.

Si può essere più rigorosi per l'acquisto della cittadinanza a condizioni molto vantaggiose ed esserlo meno per il cittadino che attende all'esercizio dei diritti politici. Credo che importi assai al Governo, ed al paese nostro il dare la cittadinanza a persone oneste, e non ai falsari, i quali non sono meno colpevoli di un ladro.

E per verità ciò fa senso; tanto più se gettiamo gli occhi sulle leggi degli altri paesi, le quali vogliono addirittura certificati netti da qualunque pregiudizio per ammettere i forestieri a stabilire quel domicilio che è in molti luoghi condizione essenziale per l'esercizio dei diritti civili alla pari dei cittadini.

Ora noi procediamo in una via nuova; concediamo la cittadinanza per il solo fatto, dirò così, dell'individuo che si porta tra noi, vi dimora un anno colla intenzione di acquistare il domicilio, e quindi viene a chiedere la cittadinanza. Se noi esigiamo qualche cosa più per questo, non sarà fuor di ragione. E se qualcuno che non sia onesto rimarrà escluso, non se ne dovrà lagnare, lo imputerà a se stesso.

Faccio poi riflettere che, se mai accadesse il caso speciale configurato dall'onorevole Conforti, di colui che abbia falsificato un passaporto per fuggire da un paese che lo tiranneggia (cosa ben difficile ad immaginarsi, perchè si può ben fuggire senza passaporti, e sperare d'essere ricevuti da qualunque Governo che abbia a cuore le vittime della oppressione politica) se mai accadesse, io diceva, codesto caso, si potrà prevedere che il Ministero pubblico, che dovrebbe ricorrere dalla dichiarazione dell'ufficiale dello Stato Civile, riuscita favorevole a codesto supposto colpevole di falso per causa politica, si asterrà dal fare il ricorso all'autorità giudiziaria.

Parmi dunque che sia conveniente di accettare la modificazione proposta.

Senatore **Farina**. Io non capisco come, a senso dell'onorevole Relatore, i delitti acquistino un carattere dal luogo di nascita delle persone, e questo è la conclusione di tutto il suo ragionamento.

Se uno è un briccone e fa un falso nel nostro paese, questo è un falso di cui non si tien conto e si ammette ciò non ostante al godimento dei diritti politici; se lo commette in un paese che non è unito al nostro, allora se ne deve tener conto.

Ma io dico: se la legge elettorale non trovò opportuno di concedere a questo esame quando si tratta dei nostri concittadini nella larga espressione del termine, perchè dovrà scendere a questo esame quando si tratta di diritti relativamente a quello che viene da un altro paese? Ma dice, che qualora uno non è nato precisamente vicino a noi, debba essere escluso dal godimento dei diritti politici, mentre noi vogliamo ammetterlo;

io non intendo perchè dobbiamo fare due godimenti di diritti diversi per caratterizzare le azioni di un individuo il quale non è riprovevole in faccia alla legge, se commise nel nostro paese, propriamente detto, un reato, e lo è, se l'ha commesso in un paese vicino al nostro ma non è retto dallo stesso Governo.

Ecco dove io trovo la poca armonia della legge e la contraddizione.

Sicuramente non è conveniente, che chi commette dei falsi venga ammesso ad esercitare i diritti politici; ma allora facciamo una legge generale, non facciamo una legge di distinzione, perchè la riprovazione sta nell'azione e non nel luogo nel quale l'azione è commessa.

L'onorevole preopinante voleva escludere un'osservazione messa avanti dall'onorevole Conforti, cioè che molte volte i regimi politici di altri paesi possono costringere direi quasi un cittadino che abbia uniformità di vedute politiche col nostro, a dover servirsi di sotterfugio per sottrarsi al rigore di leggi che noi stessi reputiamo ingiuste.

L'onorevole Conforti ha citato l'esempio dei passaporti; io non voglio entrare in altre discussioni, ma si potrebbero citare esempi molto più gravi che possono costringere un galantuomo a non dire quello che pensa, anzi a cercare di coprire quello che ha fatto, perchè le leggi del paese nel quale vive non ammettono punto nè poco la libertà di quello nel quale cerca di venire ad abitare. L'onorevole Relatore diceva: *ma se falsifica il passaporto può esentarsi dal farlo perchè il Regno d'Italia non domanda passaporto a nessuno*. Ma crede egli che molti altri paesi che non sono il Regno d'Italia, e nei quali pure si trovano Italiani, non lo domandino? E crede che si esca dai confini di questi altri paesi quando pare e piace? Se egli è in questa opinione, s'inganna grandemente, perchè vi sono paesi nei quali non solo non si esce dal confine quando pare e piace, ma non si esce nemmeno in certe circostanze dalla propria casa.

Per conseguenza, io trovo che se il cittadino qualche volta in quei luoghi è obbligato a fare cose meno conformi alla verità, è molto più scusabile che non da noi dove il sistema della libertà dà un marchio maggiore di riprova a tutte le falsità che si commettono e di qualunque genere siano.

In questo stato di cose e ritenuto per massima, che la moralità dei fatti si misura dall'intrinseca loro natura, e non dal luogo nel quale si commettono, io stimo ingiusto stabilire una distinzione fra coloro che vengono dall'estero sebbene Italiani, e quelli che sono nel nostro paese, quando si tratta di un diritto, il quale si esercita e per gli uni e per gli altri in un modo identico. E quando poi questa esclusione si riferisce a fatti che nel nostro paese non possono aver ragione che molto raramente, mentre in altri paesi possono averlo frequentemente, e oso dire anche davanti al-

l'eterna giustizia, non parmi si debba procedere verso loro con questi rigori.

Presidente. Se nessuno domanda più la parola, metto ai voti l'articolo coll'aggiunta che è stata proposta dall'Ufficio Centrale e accettata dal Ministro.

Senatore Farina. Il Ministro la propone o la tollera?

Ministro dell'Interno. Ho dichiarato di aderirvi.

Presidente. Il Ministro ha aderito alla proposta, per cui l'emendamento è coordinato tra il Ministro e l'Ufficio Centrale.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. Io farei questa sola osservazione. A sentire gli oppositori a questa proposta del Senatore Chiesi che fu accettata dall'Ufficio Centrale, parrebbe che esso consideri il falso come una cosa indifferente fra cittadini e che non fosse tanto grave per uno il quale non fosse cittadino e che volesse divenirlo. Ma il Codice penale punisce il falso per i cittadini; per conseguenza non è cosa così strana che nel richiedere la condizione di moralità per quello che si ammette a far parte della cittadinanza italiana, si richieda altresì che non sia stato condannato per reato di falso.

La legge elettorale ha potuto tacere su questa circostanza: e quando si trattò dell'esercizio dei diritti politici, forse il legislatore d'allora avrà avuto presente che il falso per lo più o è accessorio ad un reato, ed allora è compreso per altre eccezioni che fa la legge, oppure poteva cadere su cose di poca importanza, e non essere il caso di colpirlo. Ma attualmente quando si viene a proporre un'aggiunta di questa natura, l'Ufficio Centrale non ha avuto il coraggio di farsi difensore di chi fosse imputato di reato di falso, e per conseguenza non ve lo ora ragione per respingerla, per chè è un fatto punito dal Codice e per conseguenza è certamente un reato.

Presidente. Rileggo l'articolo colla proposta aggiunta.

« Art. 1. Qualunque Italiano che non sia cittadino delle province che formano parte del Regno d'Italia, potrà divenirlo, purchè:

« 1. Sia in età maggiore e presenti le feudi di nascita;

« 2. Provi di aver fissato il domicilio in un Comune del Regno da un anno almeno senza interruzione;

« 3. Giustifici legalmente di non trovarsi nei casi previsti dall'articolo 104 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, nè di essere stato condannato per reato di falso.

Senatore Farina. Domando la divisione.

Presidente. Allora, domandandosi la divisione, metto prima ai voti l'articolo tal quale è stampato; poi metterò ai voti separatamente l'aggiunta.

Dunque metto ai voti l'articolo quale è stampato. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'aggiunta al paragrafo 3, che è: *nè di essere stato condannato per reati di falso.*

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. I documenti giustificativi delle condizioni sopra descritte dovranno dal richiedente la dichiarazione della cittadinanza presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è domiciliato.

« L'Ufficiale dello Stato Civile li esaminerà, e qualora riscontri ch'essi sono conformi alle prescrizioni della legge, rilascerà al richiedente una dichiarazione affermativa dell'acquistata cittadinanza. Nel caso contrario, la dichiarazione da rilasciarsi sarà negativa.

« Una copia della dichiarazione affermativa della acquistata cittadinanza, dovrà nel termine di giorni quindici, a contare dal giorno del rilascio della medesima, mandarsi dall'Ufficiale dello Stato Civile al Regio Procuratore del Tribunale civile e correzionale del Circondario. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 3. Il R. Procuratore nel termine di un mese successivo al ricevimento della dichiarazione, qualora la creda contraria alla legge, avrà facoltà di ricorrere al Tribunale civile per chiederne la revoca.

« Il ricorso dovrà essere notificato alla parte interessata, la quale avrà un termine di quindici giorni per rispondervi.

« Spirato codesto termine, l'affare sarà trattato e risolto dal Tribunale in Camera di Consiglio, osservate le disposizioni prescritte nel titolo I, libro III, del Codice di Procedura civile. »

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io credo dover far avvertire al Senato che l'interpretazione di questo articolo 3. si collega anche col 2. Io faccio presente al Senato il caso d'Italiani che non siano nati nel Regno ma che si trovino per esempio, imbarcati sopra un legno da guerra dello Stato, oppure che siano applicati presso Legazioni all'estero. Questi Italiani non potranno far prova della residenza in un Comune dello Stato come è prescritto dai due articoli ora accennati; ma s'intende benissimo che qualora essi si trovino nelle anzidette condizioni, di essere, cioè, impiegati presso qualche Legazione all'estero od imbarcati su qualche nave dello Stato, la loro condizione in questo caso può considerarsi come se essi fossero stati domiciliati per un anno consecutivo in un Comune del Regno.

Credetti dover fare quest'avvertenza al Senato, affinché la tenga in quel conto che crede.

Presidente. Ha la parola il Senatore Poggi, *Relatore*.

Senatore Poggi, Relatore. Nel momento non potrei dare una risposta precisa all'onorevole Presidente del Consiglio. Sento la difficoltà, ma credo che un Italiano che si trovasse in una di queste condizioni, prima di tutto dovrebbe farsi inscrivere in un Comune del Regno; e se poi egli per essersi arruolato sopra una nave da guerra dello Stato, o per essere andato al servizio di una Legazione italiana all'estero ed esservi rimasto per un anno possa ottenere che questo tempo gli sia valutato come se avesse dimorato in un Comune del Regno, ciò dovrà lasciarsi al giudizio dai tribunali.

Ora dico, non potrei esprimere un'opinione decisa, perchè l'Ufficio Centrale non si è fermato sopra questa questione. L'intenzione dell'Ufficio Centrale è di volere una prova non dubbia, certa, che veramente quest'Italiano col proprio contegno mostra di voler acquistare la cittadinanza nostra; ed è vero che il Codice civile contempla altri modi di spiegare questa volontà; poichè dispone che il figlio di un Italiano, il quale abbia perduta la cittadinanza, può riacquistarla sempre che lo dichiari dentro l'anno dalla sua maggiore età; che questa dichiarazione non è necessaria, tutte le volte che il figlio abbia ottenuto un impiego dallo Stato oppure abbia prestato il suo servizio nella marina o nell'esercito, equivalendo questi fatti alla manifestazione della volontà di tornare ad essere cittadini dello Stato.

Questi criterii potranno servire di norma alla Magistratura, la quale sarà chiamata ad interpretare codesti casi.

Per ora non saprei come risolvere questo dubbio, tanto più che la sede conveniente per proporlo sarebbe stata quella dell'articolo primo, dove si è parlato di ciò che occorre per essere dichiarato cittadino italiano.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io non avrei ragioni da contrapporre a quanto diceva l'onorevole Relatore cioè che questa sarebbe una questione da deferire al potere giudiziario: tuttavia noterò un caso che si verifica assai sovente e che pare abbia una certa applicazione. Consideriamo un Italiano, il quale non essendo nato e non avendo domicilio fisso in alcuno dei Comuni che costituiscono attualmente il Regno, si trovi ad esempio applicato ad una Legazione all'estero; quindi per questa, secondo il principio di estraterritorialità, si suppone come esistente nello Stato; ma siccome l'esistenza nello Stato e la prerogativa della estraterritorialità non possono far sì che questo luogo sia sotto alcun Comune determinato, mi sembra che abbia a ritenersi che il domicilio debba essere nella Capitale del

Regno dove ha sede il Ministero dal quale la Legazione dipende.

Quindi mi sembra, che la questione possa essere risolta in modo definitivo, cioè che il Ministero degli Affari Esteri, stando sempre a ciò che viene sancito dalla legge che suppongo votata nei termini degli articoli 1, 2 e 3 possa considerare un applicato o impiegato ad una Legazione estera, come domiciliato nella Capitale del Regno e quindi porlo in grado di esercitare i diritti sanciti da questa legge.

E qui, per antivenire un'obiezione che mi è suggerita da una delle considerazioni fatte dall'onorevole Relatore, cioè che questo tale dovrebbe pur fare una dichiarazione del luogo nel quale ebbe domicilio per l'anno che è richiesto dal numero secondo dell'articolo primo, è evidente che si torrebbe con ciò una parte dei diritti che avremmo interesse a concedergli, e quindi non gli si concederebbe la prerogativa di godere del privilegio dell'estraterritorialità, se egli non potesse fare quella dichiarazione. Queste non sono che osservazioni che ho manifestate perchè possano servire di norma nella sanzione della legge per quanto concerne l'Amministrazione.

Senatore Poggi, Relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro dell'interno avvalorano il concetto che ho annunciato poc'anzi, favorevole al richiedente la cittadinanza. Ognuno sa che le Legazioni estere fanno parte dello Stato a cui appartiene l'ambasciatore. Io credo che gli scrittori di diritto internazionale, si saranno proposti il quesito circa alla parte ed al luogo del territorio del Regno, a cui le residenze dei Ministri esteri si abbiano per finzione di legge aderenti, potendo ciò interessare la competenza dei Tribunali; ed è plausibile l'opinione del Signor Ministro che si abbiano per aderenti al Ministero degli esteri. Ma ciò, ripeto, è materia da rilasciarsi al giudizio dell'autorità competente.

Debbo però fare un'altra avvertenza. Questa legge non diminuisce nè pregiudica i modi già esistenti di acquistare la cittadinanza, li amplia. Quindi se essa non si prestasse alla soluzione di tutti i casi contingibili, resterebbe sempre aperta la via agli Italiani di chiedere, ed al Governo di concedere la naturalità per Decreto Reale, la quale è per essi operativa degli stessi effetti. Quindi, ammessa l'ipotesi che la interpretazione dei Tribunali non fosse conforme alle vedute del signor Ministro, l'inconveniente sarebbe rimosso col provvedere con altro modo egualmente spedito a far cittadino un Italiano benemerito.

Presidente. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore Beretta. Ho domandato la parola per proporre un'aggiunta al secondo allinea dell'articolo terzo ove è detto: « Il ricorso dovrà essere notificato alla parte interessata la quale avrà un termine di 15 giorni per rispondere ».

Troverei necessario che la notizia del ricorso fosse data anche all'Ufficiale dello Stato Civile, giacchè il

medesimo, qualora dopo un mese non avesse ricevuto alcuna significazione, dovrebbe credere che la sua dichiarazione fosse irrevocabile, e quindi potrebbe ammettere il postulante all'esercizio dei diritti civili e politici, sebbene lo stesso conoscesse di non avere questo diritto per essergli stata fatta notifica dal Procuratore che ha ricorso al Tribunale.

Domanderei in conseguenza che fossero aggiunte le parole; « il ricorso dovrà essere notificato all'Ufficiale dello Stato Civile ed alla parte interessata. »

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Il concetto dell'art. 3 nella prima sua parte non pare che presenti il dubbio affacciato dall'onorevole Senatore Beretta. Il Procuratore Regio è quello a cui è concessa la facoltà di ricorrere nel termine di un mese successivo al ricevimento della dichiarazione, e questo ricorso deve presentarlo al Tribunale Civile; non è detto che la parte intimata debba notificare al Procuratore Regio la sua risposta, ma basta che la presenti alla Cancelleria del Tribunale, perchè la Cancelleria è quella che la comunica al Procuratore Regio; basta che le carte siano state comunicate nel termine voluto dalla legge; spirato il quale sono rimesse alla Camera di Consiglio, la quale delibera sul ricorso e sulla risposta. Se la parte intimata non ha risposto, allora la Camera di Consiglio deciderà solamente sul ricorso del Pubblico Ministero, ma se la risposta ci è, non è necessario che ne sia fatto consapevole l'Ufficiale dello Stato Civile, che da quel momento rimane indifferente, e lascia che la questione sia decisa dal Tribunale.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Se ho bene afferrato il concetto della proposta dell'onorevole Senatore Beretta, non mi sembra che le osservazioni fatte dall'onorevole signor Relatore riguardino l'obbietto: l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta tende ad evitare questo inconveniente. L'Ufficiale dello Stato Civile ha esaminato i titoli, e crede che non vi siano difficoltà; il Regio Procuratore, secondo l'art. 3, ha diritto di ricorrere al Tribunale per addurre le ragioni che ha in contrario, e il progetto di legge nello stesso articolo dice che il ricorso dovrà essere notificato alla parte interessata.

L'onorevole Senatore Beretta oppone: ma intanto l'Ufficiale dello Stato Civile il quale ha creduto erroneamente di poter procedere oltre, non sa che questo suo errore sarebbe stato rilevato, in ipotesi, dal Regio Procuratore mediante un'istanza giudiziaria; basterà che sia legalmente avvertito affinchè non proceda oltre? Sembra che questo sia il suo scopo. Se il ricorso deve essere notificato alla parte interessata, perchè essa possa sostenere l'opinione favorevole emessa dall'Ufficiale dello Stato Civile, è poi anche opportuno che nello stesso tempo all'Ufficiale dello Stato Civile, che sta

al di fuori di questa istanza giudiziaria, ma che pure dovrebbe intanto sospendere l'esercizio delle sue attribuzioni, sia quel ricorso in tempo utile notificato.

In questo caso aggiungerei le mie istanze a quelle dell'onorevole Beretta perchè venga tutelato l'esercizio di questo diritto.

Senatore Poggi, *Relatore*. Ho equivocato. Quando lo scopo sia di comunicare il ricorso del Procuratore Regio, e non la risposta della parte intimata, all'Ufficiale dello stato civile perchè non vada oltre, sebbene non lo creda necessario, non ho difficoltà di accettare l'aggiunta. Dico che non la reputo necessaria, perchè l'art. 5 dice che la dichiarazione dell'acquisto della cittadinanza non produce i suoi effetti se non quando è venuta irrevocabile, e la parte sa che vi è il ricorso, perchè è notificata; quindi l'iscrizione che si facesse sui registri dello stato civile del suo nome, sarebbe intempestiva. Nondimeno, ad evitare ogni irregolarità, dichiaro di accettare a nome dell'Uff. Centrale la proposta del Senatore Beretta.

Senatore Beretta. Precisamente questo era l'intento che io mi sono proposto; diceva cioè, che era indispensabile fosse notificato all'Ufficiale dello Stato Civile che il Procuratore del Re ricorreva contro la sua dichiarazione; avvegnachè poteva l'Ufficiale dello Stato Civile, trascorso il mese, ammettere all'esercizio dei diritti civili il postulante, non constandogli del ricorso del Procuratore del Re contro la propria dichiarazione. Non basta l'art. 5 il quale dice che la dichiarazione abbia ad essere irrevocabile. In quanto all'Ufficiale dello Stato Civile deve ritenere che dopo un mese sia irrevocabile da parte sua, se niente gli viene notificato.

È per questo che domandava fosse fatta quell'aggiunta; e giacchè l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro ne convengono, io non ho altro a dire, se non che siano aggiunte le parole: *che dovrà essere notificato all'Ufficiale dello Stato Civile ed alla parte interessata.*

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti l'articolo 3 così modificato, rileggendolo.

« Art. 3. Il R. Procuratore nel termine di un mese successivo al ricevimento della dichiarazione, qualora la creda contraria alla legge, avrà facoltà di ricorrere al Tribunale civile per chiederne la revoca.

« Il ricorso dovrà essere notificato all'Ufficiale dello Stato Civile ed alla parte interessata, la quale avrà un termine di quindici giorni per rispondervi.

« Spirato codesto termine l'affare sarà trattato e risoluto dal Tribunale in Camera di consiglio, osservate le disposizioni prescritte nel titolo I, libro III, del Codice di Procedura civile. »

Chi approva quest'articolo con aggiunta, sorga.

(Approvato).

« Art. 4. Lo stesso diritto di ricorso innanzi al Tribunale civile compete al richiedente la cittadinanza, la

cui domanda sia stata risolta negativamente dall'Ufficiale dello Stato civile; ed anche in questo caso si osserveranno i termini e le forme di procedimento stabilite nel precedente articolo. »

(Approvato).

« Art. 5. La dichiarazione affermativa dell'acquistata cittadinanza, produce i suoi effetti, appena sia divenuta irrevocabile. »

(Approvato)

Esaurita questa discussione si farà poi lo squittinio

segreto di questo progetto di legge insieme agli altri.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Al tocco, riunione negli Uffici per l'esame delle ultime leggi presentate. Prego i signori Senatori a voler convenire negli Uffici, le leggi ad esaminarsi non sono meno di otto. Per lasciare quindi maggior tempo alla discussione negli Uffici, la riunione in seduta pubblica si terrà alle ore 2 1/2 e si darà principio alla discussione dei bilanci.

La seduta è sciolta (ore 5).